



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

in persona del giudice cons. Gioacchino Alessandro ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 32/2024

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **69205** del registro di segreteria, promosso con ricorso depositato il 17 maggio 2023 ad istanza della sig.ra:

S. R., nata OMISSIS e residente OMISSIS, c.f.: OMISSIS, nella qualità di erede e coniuge superstite di R. A. deceduto in data 08.10.2021, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vassallo (c.f.: VSSGPP53A17C351J), presso il cui studio è elettivamente domiciliata e presso il cui indirizzo P.E.C. giuseppe.vassallo@pec.ordineavvocaticatania.it chiede che siano inoltrate le comunicazioni del procedimento;

CONTRO

-l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f.: 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF.NRRTNG70H55F061Y), Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it ; Fax 0917798749) – giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

	2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso	
	l'Avvocatura Regionale sita alla via M. Toselli n. 5;	
	- Comune di Catania , in persona del Sindaco pro tempore, C.F.:	
	00137020871, dom. per la carica in Catania, piazza Duomo presso la residenza	
	municipale, elettivamente domiciliato in Catania alla via Umberto n.151	
	presso l'Avvocatura Comunale, già rappresentato e difeso dall'Avv. Walter	
	Perez (PRZWTR58C17B428P - PEC: avv.walter.perez@pec.it – fax	
	095313192);	
	- Comune di Giarre , c.f. 00468980875, in persona del Dott. Leonardo	
	Cantarella, nella qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica	
	presso la Casa Comunale sita in Giarre in via Gallipoli n. 81 – autorizzato a	
	costituirsi in giudizio con deliberazione della Giunta Municipale nr 106 del 26	
	Ottobre 2023 - rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Alessi c.f.	
	LSSNTN74P15C342A - giusta procura in atti, che chiede di ricevere le	
	comunicazioni inerenti al presente giudizio al seguente indirizzo PEC:	
	avvalessi@pec.ordineavvocaticatania.it oppure al n. di fax 095.4198795;	
	- Comune di Misterbianco (c.f.: 80006270872), in persona del Sindaco pro-	
	tempore domiciliato per la carica presso la Casa Municipale del suddetto Ente	
	in via S. Antonio Abate n. 3, autorizzato a resistere in giudizio con	
	Deliberazione della Giunta Municipale n. 248 del 28.12.2023, rappresentato e	
	difeso dall'avv. Adele Maria Ollà – c.f. LLODMR67M70C342A giusta	
	procura speciale alle liti conferita ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., che	
	chiede di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente giudizio	
	all'indirizzo PEC: adele.olla@pec.ordineavvocaticatania.it;	
	- Comune di Aci Castello , in persona del Sindaco pro-tempore Carmelo	

Scandurra, rappresentato e difeso per procura a margine al ricorso

introduttivo, dall'avv. Giovanna Miano, responsabile dell'avvocatura

comunale, incaricato con determina sindacale n. 1 dell' 08/01/2024;

- **Comune di Adrano** (c.f.: 80001490871), con sede in Adrano, via A.

Spampinato n. 28, in persona del Sindaco pro tempore On. Fabio Mancuso

nato a Catania il 04.09.1964 (C.F.: MNCFBA64PO4C351I), giusta

autorizzazione delibera GM n. 192 del 19.12.2023, rappresentato e difeso

dall'avv. Angelo Frediani del Foro di Ragusa (C.F.: FRDNGL48B11G371K),

pec: angelo.frediani@avvragusa.legalmail.it, con studio professionale in

Ragusa (RG), C.so Vittorio Veneto n. 165, fax 0932 624475, in virtù di

procura speciale alle liti in copia informatica per immagine conforme

all'originale cartaceo rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art 83 comma

3 c.p.c. elettivamente domiciliato in Adrano, via Aurelio Spampinato n. 28;

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del 18 gennaio 2024, con l'assistenza della Sig.ra

Michela Montalbano, l'avv. Tiziana Norrito per l'Inps Gestione Pubblica e

l'avv. Francesco Russo per delega orale dell'avv.to Antonio Alessi per il

Comune di Giarre, come da verbale, assenti le altre parti.

Considerato in

FATTO

I. Col mezzo introduttivo del presente giudizio la Sig.ra R. S. riassumeva

avanti a questo plesso il giudizio (n. 2569/2021) già introdotto innanzi al

Tribunale di Catania dal proprio congiunto, poi deceduto nel corso del

medesimo giudizio, definito con sentenza n. 4513/2022 di declinazione della

giurisdizione da parte dell'A.G.O. ed ora riassunto.

La sig.ra S. chiedeva il riconoscimento del trattamento pensionistico definitivo dovuto al proprio *de cuius* R. A., essendo questi andato in quiescenza alle dipendenze del comune di Catania usufruendo delle disposizioni di cui al D.L. n. 4/2019 ed assumendo che la sua posizione pensionistica non era stata ricostruita completamente in quanto mancavano due annualità trascorse alle dipendenze di vari comuni del circondario; chiedeva altresì il risarcimento del danno subito per il ritardo con cui è stato liquidato ed erogato al *de cuius* il trattamento pensionistico.

Il ricorrente concludeva ribadendo le richieste già formulate nell'atto introduttivo del giudizio ora riassunto, ossia di 1) ordinare ai predetti Comuni predetti Comuni [Adrano, Acireale, Giarre, Misterbianco] il deposito del modello PA/O4 o certificazione equipollente, attestante il servizio presso di essi prestato dal ricorrente, e di trasmetterli al Comune di Catania; 2) ordinare al Comune di Catania di depositare tali certificazioni sulla piattaforma Passweb; 3) ordinare all'INPS di liquidare il trattamento pensionistico definitivo del ricorrente sulla base dei dati che verranno acquisiti come da domanda di cui ai punti 1) e 2) del presente petitum; 4) Condannare in solido l'Inps ed il Comune di Catania al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente nella misura di € 598,00 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, atteso il ritardo di oltre sei mesi dal collocamento in quiescenza con cui gli è stata liquidata la pensione e tenuto conto che il sig. R. in data 31.12.2019, non avendo più liquidità sul proprio c/c ha dovuto contrarre un prestito di € 5.000,00 con Findomestic, da rimborsarsi in n. 36 rate comprensive di costi per complessivi € 5.598,00, costi ammontanti ad € 598.00 costituenti il danno subito.

La ricorrente nel riassumere detto giudizio, riproponendo le medesime domande ed allegando le memorie di costituzione delle altre parti, premetteva che nel corso del medesimo: i) il Comune di Acicastello ha affermato di avere assolto ogni obbligo previdenziale avendo trasmesso al Comune di Catania già in data 27.09.2019 la certificazione relativa al servizio prestato dal sig. R.; ii) il Comune di Adrano ha affermato di avere caricato sulla piattaforma PassWeb dell'INPS i dati relativi al servizio prestato dal sig. R.; iii) il Comune di Catania eccepiva di avere assolto tutti gli obblighi che gli competevano, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte delle altre amministrazioni convenute; iv) il Comune di Misterbianco ha ammesso di non avere emesso le certificazioni relative al servizio prestato dal sig. R., sostenendo la tesi che il ricorrente avrebbe potuto da se ricostruire la propria carriera lavorativa, ed eccependo inoltre che *“alcuna richiesta di certificazione o di mod. PA04 (ornai superato) né da parte del Comune di Catania neanche sul sistema PASSWEB”*; v) il Comune di Giarre rimaneva contumace. Aggiungeva che, in ordine alle difese degli altri Enti, la concludente, con note di trattazione cartolare del 28.10.2021 osservava: *Sulla memoria difensiva del Comune di Acicastello e del Comune di Adrano che le certificazioni dagli stessi trasmesse erano state da considerate dall'INPS solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, che dunque era stato correttamente incoato; Sulla memoria difensiva del Comune di Catania che le affermazioni da questo rese circa la mancata ricezione di alcuna comunicazione da parte delle altre Amministrazioni risultava contraddetta da quanto eccepito dal Comune di Acicastello e dal Comune di Adrano; Sulla memoria difensiva del Comune di Misterbianco che “Trattasi di tesi per un*

verso singolare perché non compete certamente al dipendente fornire i dati

per il proprio pensionamento, e per altro verso in contrasto con quanto

afferma il Comune di Catania circa gli inviti rivolti alle Amministrazioni

presso cui il R. aveva prestato servizio ai fini dell'ottenimento dei relativi dati.

Chiedeva pertanto l'accoglimento delle domande già proposte nel giudizio

oggi riassunto, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del

procuratore antistatario.

II. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'INPS si costituiva in giudizio,

rilevando in via preliminare che nel presente giudizio non risulta dimostrata

la qualità di erede e che la Sig.ra S. esercita solo diritti *iure ereditario*

(pensione del de cuius, risarcimento del danno), pertanto, deduce che tale

prova dovrà quindi essere opportunamente integrata ove la Corte lo richieda e

lo ammetta. Nel merito osservava, nell'ordine, che:

i) l'Istituto aveva liquidato la pensione sulla base dei servizi certificati

e validati dal Comune di Catania, ultimo Ente datore di lavoro, il quale in data

17.12.2019 ha dichiarato l'impossibilità a provvedere non avendo ricevuto le

certificazioni dei numerosi e simultanei servizi lavorativi prestati dal

dipendente presso altri Comuni; pertanto, la prima liquidazione della pensione

considerava solo i servizi lavorativi prestati presso il Comune di Catania

(cedolino di marzo 2020, contenente gli arretrati, gli interessi legali decorrenti

dal trentesimo giorno successivo alla decorrenza, e le detrazioni per debiti);

ii) successivamente sono pervenuti e certificati in procedura Nuova

Passweb, i servizi simultanei prestati dal ricorrente presso il Comuni di

Adrano e Aci Castello, come è stato affermato dagli stesse EELL nel corso del

giudizio davanti al G.O., e pertanto, a seguito di tale accertamento è stata

effettuata una riliquidazione della pensione con l'inserimento di detti servizi,

come si può riscontrare nella determina di riliquidazione che allegava, con

accredito sulla rata di agosto 2021, comprensiva degli arretrati dovuti.

iii) non sono stati ad oggi certificati i periodi lavorativi chiesti dal
ricorrente svolti presso i Comuni di Misterbianco e Giarre, che pertanto non
possono essere inseriti nella liquidazione della pensione.

Sulla domanda di risarcimento del danno eccepiva, invece, il difetto di
giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Amministrativo, e ciò
per il combinato disposto dell'art. 2 bis l. 241/90 come modificato dalla legge
69/2009 e art. 133 CPA che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A.
la domanda di risarcimento del danno cagionato dalla violazione del termine
di legge per la conclusione del procedimento amministrativo. In subordine, si
eccepisce la infondatezza nel merito della domanda.

Conclusivamente chiedeva di *Ritenere e dichiarare che Inps ha correttamente
operato e ritenerlo indenne da tutte le domande; - Con ogni statuizione
rigettare il ricorso; - Con ogni conseguenza di legge sulle spese del giudizio.*

III. Il Comune di Misterbianco si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto
del ricorso, contestando la ricostruzione in punto di fatto offerta dal ricorrente,
in quanto infondata e priva di riscontro probatorio, come già rilevato in sede
di costituzione avanti al Tribunale di Catania sez. lavoro nel giudizio RG
2569/2021.

Afferma, invero, che contrariamente a quanto sostenuto dal Sig. R. A. questi
ha prestato servizio presso il Comune di Misterbianco negli anni 2000 e 2002
solamente per poche ore sotto forma di lavoro straordinario in occasione delle
manifestazioni carnevalesche, per come si evince dalla certificazione del

Responsabile del I settore “Affari generali e del personale, prot. n. 42610 del 02.09.2021: ossia, in particolare: i) per n. 12 ore nei giorni 27 febbraio, 5 e 7 marzo 2000 e per tale attività con DRS n. 592/2000 è stato liquidato un importo lordo, pari a Lire 373.200 (€ 192,74), precisando che rispetto a tale importo sono state effettuate le trattenute previste dalla legge, come risulta dal CUD 2001, certificazione, di cui all’art. 7-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600, relativa all’anno 2000, consegnata all’interessato; ii) n. 16 ore nei giorni 03, 10 e 12 febbraio 2002 e per tale attività con DRS n. 99/2002 è stato liquidato un importo lordo di € 258,24 per il quale è stato rilasciato CUD per l’anno 2002 che risulta essere stato consegnato all’interessato. Aggiunge che per entrambi i suddetti periodi, quindi, oltre ad essere stati rilasciati i relativi CUD, sono state effettuate le trattenute previste dalla legge e sono state presentate le dichiarazioni dei sostituti d’imposta ai fini fiscali e contributivi (mod. 770) come previsti e regolamentati dal DPR n. 332 del 22.07.1998 ed in coerenza con il disposto di cui alla L. 335/95 (c.d. riforma Dini) tenuto conto che la dichiarazione unificata risponde all’obbligo di certificare tutti gli elementi idonei all’esercizio del diritto di opzione per il sistema di calcolo della pensione.

Non v’è dubbio, quindi, che il ricorrente era in possesso di documentazione utile relativa al servizio prestato presso l’Ente e alle somme percepite, al fine della ricostruzione della propria carriera lavorativa. Quanto sopra senza considerare che al Comune non è mai pervenuta alcuna richiesta di certificazione o di mod. PA04 (ormai superato) né da parte del ricorrente né da parte del Comune di Catania o dell’Inps neanche sul sistema PASSWEB.

Chiedeva, in conclusine, che *l’On. Corte dei Conti adita, contrariis reiectis,*

giudicare come segue: Rigettare la domanda avanzata dal ricorrente nei confronti del Comune di Misterbianco perché palesemente infondata in fatto ed in diritto e comunque perché non provata, oltre che inammissibile. Con vittoria di spese e compensi ed onorari del giudizio.

IV. Il Comune di Giarre, regolarmente costituitosi nel giudizio riassunto, osserva che il sig. R. ha svolto per il Comune di Giarre negli anni 2008-2009 un'attività di collaborazione (lavoro parasubordinato) come risulta dall'estratto conto contributivo allegato dal ricorrente e depositato in atti. Nell'estratto conto parasubordinati per gli anni 2008-2009 risulta un reddito imponibile rispettivamente di euro 325,00 (anno 2008) e di euro 108,00 (anno 2009), contributi versati euro 55,25 (anno 2008) ed euro 18,36 (anno 2009) aliquota contributiva 17,00 (anni 2008- 2009) . Ancora nell'estratto conto del montante contributivo gestione parasubordinati viene riportato un montante contributivo 55,25 (anno 2008) e 75,44 (anno 2009).

Deduce che stante la tipologia del rapporto di lavoro (attività di collaborazione) il Comune di Giarre non doveva effettuare altro adempimento oltre il versamento dei contributi per l'attività prestata dal sig. R. A. per gli anni 2008/2009 ma che era invece nella possibilità del predetto Sig. R. A. provvedere in sede di pensione al riconoscimento dei contributi versato in gestione separata dal Comune di Giarre tramite gli istituti del "cumulo" o della "totalizzazione".

Concludeva chiedendo di *Rigettare la domanda avanzata dal ricorrente perché palesemente infondata in fatto ed in diritto e comunque perché non provata, oltre che inammissibile per difetto di legittimazione passiva del Comune di Giarre essendo stato il Sig. R. A. dipendente del Comune di*

Catania al momento del collocamento in quiescenza. Con vittoria di spese e compensi ed onorari del giudizio.

V. Il Comune di Aci Castello si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso.

Deduce che, come chiaramente desumibile dalla descrizione fattuale, nessuna domanda giudiziale può essere rivolta al Comune di Aci Castello avendo già dalla data del 27/9/2019 lo stesso assolto all'onere della emissione del mod.PA/04 o certificazione equipollente e della relativa trasmissione al Comune di Catania, pertanto il trattamento pensionistico liquidato al ricorrente a far data dal 9 marzo 2020 con accredito degli arretrati e dall'1 aprile 2020 con rata continuativa doveva essere liquidato anche sulla base del servizio prestato presso il Comune di Aci Castello in quanto l'ente aveva provveduto ad emettere e trasmettere al Comune di Catania la certificazione equipollente del modello PA/04. Chiedeva pertanto di rigettare il ricorso nei confronti del Comune di Aci Castello perché del tutto infondato in fatto e in diritto, , con ogni coerente statuizione sulle spese.

VI. Il Comune di Adrano, regolarmente costituitosi in giudizio, rappresentava che, come risulta da ammissione della ricorrente nella descrizione dei fatti, il comune di Adrano ha prodotto già nel corso del giudizio innanzi al Giudice del Lavoro le attestazioni che lo riguardavano rispetto al servizio svolto presso l'ente. Pertanto, avendo adempiuto a quanto richiesto il comune di Adrano non ha altro adempimento da svolgere. Sulla richiesta di risarcimento afferma che, ove rientrando nella giurisdizione di codesta Corte, è generica e non specifica le ragioni per cui i vari enti debbano essere ritenuti responsabili di danni, ritenendo peraltro, sussiste una responsabilità del contribuente che esclude qualunque ritardo dell'ente datore di lavori, avendo potuto egli dal

2001, anno di lavoro presso il comune di Adrano, acquisire direttamente la documentazione o svolgere tutte le pratiche necessarie perché ciò avvenisse e documentare tempestivamente all'INPS il periodo pensionistico di sei mesi maturato presso il Comune concludente.

Conclusivamente chiedeva di *Ritenere il comune di Adrano estraneo al giudizio e disporre la estromissione. In subordine rigettare nei suoi confronti la richiesta di danni perché inammissibile ed infondata. Con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.*

VII. All'odierna udienza, assente parte ricorrente, l'avv. Norrito evidenziava che le difese svolte dai Comuni convenuti sono confermate di quanto ha dedotto l'INPS; depositava, quindi, il prospetto dell'estratto conto previdenziale del ricorrente aggiornato al 18 gennaio 2024, deducendo che esso conferma quanto emerso e che l'INPS ha correttamente operato; si riportava per il resto alle proprie difese ed eccezioni scritte. L'avv. Russo, presa visione del documento depositato dall'INPS, si riportava a quanto indicato in memoria e chiedeva la decisione.

La causa è stata quindi posta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, relativamente alla domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardo con cui è stata erogata la pensione del proprio congiunto (con conseguente necessità per questi di ricorrere al credito per soddisfare le esigenze primarie proprie e del proprio nucleo familiare nel cui ambito egli era l'unico percettore di reddito) - in disparte il fatto che la ricorrente agisce *iure hereditatis* senza tuttavia fornire, in questa sede, la prova della sua qualità

di erede - occorre pregiudizialmente considerare che tale domanda si fonda dichiaratamente sull'allegazione di un ritardo procedimentale asseritamente colpevole foriero di danno (addebitato al Comune di Catania e all'INPS).

Così qualificata, in termini di danno da ritardo, la domanda risarcitoria, ne deriva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice amministrativo.

Infatti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti soltanto per il risarcimento del danno concernente l'inadempimento, da parte dell'ente previdenziale, delle obbligazioni derivanti dal rapporto pensionistico (ord. n. 153 del 07/01/2013), mentre hanno sempre confermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie aventi ad oggetto il danno anche non patrimoniale, quando si fa valere il ritardo con cui l'amministrazione ha provveduto, alla luce del disposto di cui all'art. 133 del c.p.a. (ord. n. 18173 del 24/07/2017; nello stesso senso, *ex plurimis*, Sez. Giur. Puglia, sent. n. 657/2019; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 572/2020; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 37/2019; Sez. Giur. Friuli - Venezia Giulia, sent. n. 49/2018) e nel caso di specie, la ricorrente non si lamenta del provvedimento con cui è stata concessa la pensione a favore del proprio congiunto ma del (dannoso) ritardo con cui è stato fatto, ossia di un ritardo procedimentale.

2. Quanto alle domande con cui si chiede di ottenere la certificazione e la valorizzazione dei servizi prestati presso i vari Comuni e la riliquidazione della pensione, riconosciutane preliminarmente l'afferenza alla materia pensionistica, deve affermarsene l'infondatezza per due ordini di ragioni.

2.1. Va anzitutto rilevato che tali pretese sono riferite al proprio congiunto e

che, pertanto, parte ricorrente agisce in merito a tale domanda *iure hereditatis*,

sennonché la stessa omette di allegare e provare la propria qualità di erede.

Ed invero nel presente giudizio è rinvenibile solo la comparsa (all. 20 della produzione documentale di parte ricorrente) di costituzione in riassunzione della sig.ra S. (*nella qualità di erede e coniuge superstite di R.A. deceduto in data 08.10.2021*) senza però che sia versato in atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicata in detta comparsa come allegato.

Ora, ammesso che non sia contestata la propria qualità di coniuge superstite del proprio dante causa da tale circostanza si evincerebbe soltanto che ella è successore legittima *ex lege* del *de cuius*. Ma il rapporto di parentela non dimostra al contempo di essere anche erede effettivo, perché, pur essendo un successore legittimo, questo può sempre rinunciare all'eredità, e, inoltre, non è dato conoscere se vi siano anche altri parenti chiamati all'eredità.

Come più volte rilevato dalla giurisprudenza sulla qualità di coniuge, «*se per un verso è vero che da ciò potrebbe dedursi, in astratto, che il ricorrente medesimo sia, ai sensi dell'articolo 536, primo comma c.c., successore necessario di questa, per altro verso è pur vero, in linea di principio, che pretendere qualificate, specifiche deduzioni di controparte in senso contrario (intese, ad esempio, a far rilevare casi di avvenuta rinuncia all'eredità) avrebbe l'effetto di invertire, sostanzialmente, l'onere probatorio riguardante la affermata qualità di erede (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 78 dell'8 febbraio 2017). In buona sostanza, la domanda, proposta a titolo successorio, non può trovare accoglimento, poiché non è stata provata la qualità di erede in forza della quale la parte ricorrente ha agito (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia: sent. n. 575 del 13 luglio 2016; sent. n. 6 dell'8*

gennaio 2015; sent. n. 892 del 17 luglio 2014)» (così sez. Sicilia n. 863/2018;

nello stesso senso, *ex multis*, sez. Campania n. 215/2021).

La mancata prova della qualità di erede si pone secondo una prima tesi come questione di legittimazione attiva ad agire, mentre secondo altra si pone anche come questione di merito. In altri termini, se il diritto prospettato può essere vantato da chi sia erede, senza tale qualità non può riconoscersi come sussistente il diritto in capo al soggetto che chiede l'accertamento del diritto medesimo. Si tratta di una “*sorta di fattispecie giuridica complessa*” comprendente gli elementi costitutivi del diritto originario più quelli relativi all'essere erede, in mancanza di uno di tali elementi, il diritto in capo all'erede non può dirsi sorto: se affermi di essere erede e di vantare a tale titolo un diritto, se non sei o non provi di essere erede, non hai o non provi di avere quel diritto ereditario.

Ne segue quindi un accertamento negativo nei confronti dell'erede ed il rigetto nel merito della domanda (in termini cfr. Sez. Campania sentenza n. 1292/2021).

Pertanto, non può accogliersi il ricorso originario in favore dell'attuale ricorrente che ha agito in riassunzione senza provare di essere erede.

2.2. In ogni caso, il ricorso deve ritenersi infondato anche per altra via, atteso che, oltre al suddetto presupposto, non possono dirsi provati e sussistenti neppure gli altri presupposti di fondatezza e attualità della pretesa.

Al riguardo va anzitutto rilevato che, non comparendo all'udienza e non replicando alle documentate difese dei Comuni convenuti e dell'INPS, queste non trovano smentita, essendo d'altra parte emergenti *per tabulas*.

Ed invero, nei confronti dei Comuni di Adrano e Aci Castello tale pretesa non

appare più neppure ipotizzabile, poiché come allegato e provato documentalmente dall'INPS, successivamente alla prima liquidazione della pensione, sono pervenuti all'Istituto e sono stati certificati in procedura Nuova Passweb, i servizi simultanei prestati dal ricorrente presso il Comuni di Adrano e Aci Castello, come affermato dagli stesse EE.LL nel corso del giudizio davanti al G.O., e pertanto, a seguito di tale accertamento l'INPS ha provveduto a riliquidare la pensione con l'inserimento di detti servizi, come da determina di riliquidazione allegata, con accredito sulla rata di agosto 2021, comprensiva degli arretrati dovuti. Sul punto non contestato dalla parte ricorrente e non più controverso mancherebbe dunque l'interesse a una pronuncia giudiziale, avendo il ricorrente ottenuto il preteso bene della vita in via amministrativa (dopo l'instaurazione del giudice davanti al Giudice del Lavoro, ora riassunto, e prima ancora della stessa riassunzione).

Per quanto attiene ai servizi pretesi presso il Comune di Giarre, essi afferiscono a prestazioni di collaborazione per i quali non risultano istanze di cumulo o ricongiunzione o altro pertinente istituto, talché in atto non se ne può pretendere senz'altro la valorizzazione ai fini della pensione.

Il Comune di Misterbianco, infine, contesta la ricostruzione della ricorrente, affermando, in particolare, che il sig. R. avrebbe svolto presso il Comune solo poche ore sotto forma di lavoro straordinario in occasione delle manifestazioni carnevalesche in due distinte occasioni, come da certificazione del Responsabile del I settore "Affari generali e del personale, prot. n. 42610 del 02.09.2021: 12 ore nei giorni 27 febbraio, 5 e 7 marzo 2000 (per tale attività con DRS n. 592/2000 è stato liquidato un importo lordo, pari a Lire 373.200, rispetto al quale sono state effettuate le trattenute previste dalla legge, come

risulta dal CUD 2001, certificazione, di cui all'art. 7-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600, relativa all'anno 2000, consegnata all'interessato); ii) n. 16 ore nei giorni 03, 10 e 12 febbraio 2002 (per tale attività con DRS n. 99/2002 è stato liquidato un importo lordo di € 258,24 ed è stato rilasciato CUD per l'anno 2002 che risulta essere stato consegnato all'interessato). Aggiunge l'Ente che per entrambi i suddetti periodi, quindi, oltre ad essere stati rilasciati i relativi CUD, sono state effettuate le trattenute previste dalla legge e sono state presentate le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ai fini fiscali e contributivi. Le difese ed il contegno processuale di parte ricorrente, che non è comparsa all'udienza, non forniscono elementi atti a smentire tale ricostruzione; né parte ricorrente ha provato che la prestazione lavorativa certificata dall'ente, circoscritta a poche ore, e la contribuzione effettuata in corrispondenza di essa, avrebbe utilmente inciso sulla misura della pensione liquidata dall'INPS.

2.3. In definitiva, la domanda deve rigettarsi poiché, per quanto esposto, parte ricorrente non ne possiede i presupposti e, di contro, l'INPS ha comunque riliquidato la pensione valorizzando i servizi dovuti ed utili.

3. Si ritiene di compensare interamente tra tutte le parti le spese di lite, a norma dell'art. 31, c.3 c.g.c., considerato, oltre alla peculiarità del caso, che il giudizio è stato definito decidendo questioni pregiudiziali e preliminari. Nulla invece è dovuto per le spese del giudizio stante la gratuità del rito.

p.q.m.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di

risarcimento del danno da ritardo in favore del giudice amministrativo.

- rigetta per il resto il ricorso nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

IL GIUDICE

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 25 gennaio 2024

Pubblicato il 26 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL GIUDICE

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Depositata nei modi di legge

Palermo 25 gennaio 2024

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di **S. R.** c.f.: OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 26 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)